



**REGOLAMENTO GENERALE
DI ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2026

Sommario

TITOLO PRIMO

COMPITI, ADEMPIMENTI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE -... 2

Art. 1 - Atti di Indirizzo e Regolamenti del Consiglio di Amministrazione 2

Art. 2 – Compiti del Consiglio di Amministrazione 2

Art. 3 - Compiti specifici del Consiglio di Amministrazione relativi all’attività erogativa 3

Art. 4 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 3

Art. 5 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione 4

Art. 6 - Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione 4

Art. 7 - Commissioni consultive del Consiglio di Amministrazione 4

Art. 8 - Commissioni Lasciti 5

TITOLO SECONDO LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE 5

Art. 9 - Modalità e criteri di intervento 5

Art. 10 - Iniziative e progetti della Fondazione 6

Art. 11 - Iniziative e progetti di terzi 6

Art. 12 - Progetti di terzi: soggetti destinatari di erogazioni 7

Art. 13 - Progetti di terzi: presentazione delle richieste 8

Art. 14 - Progetti di terzi: istruttoria 8

Art. 15 - Progetti di terzi: deliberazioni e determinazioni 9

Art. 16 - Progetti di terzi: rendicontazione e verifiche 9

Art. 17 - Progetti di terzi: altre disposizioni 11

“La Fondazione di Ferrara EF, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi nei propri organi statutari. Si segnala, dunque, che ogni carica, funzione, ruolo che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile”.

TITOLO PRIMO
COMPITI, ADEMPIMENTI E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Atti di Indirizzo e Regolamenti del Consiglio di Amministrazione

1. Nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle norme del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina con atti di indirizzo o con propri regolamenti:
 - a) la programmazione e lo svolgimento delle sedute nonché le procedure ed i criteri da seguire per le elezioni e designazioni di propria competenza;
 - b) le modalità ed i criteri che regolano lo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare nel rispetto della normativa vigente;
 - c) le finalità e gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
 - d) l'utilizzo di bandi per l'erogazione dei fondi e per la organizzazione della attività della Fondazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità;
 - e) ogni altra materia che non sia di esclusiva pertinenza di altri Organi della Fondazione.
2. Ove la normativa interna vigente preveda che, nel corso della seduta, si debba svolgere una votazione a scrutinio segreto, la struttura tecnica, su impulso del Presidente, provvederà ad attivare le strumentazioni tecniche che consentano l'espressione del voto garantendone la segretezza;
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa l'Organo di Controllo secondo il disposto dell'art. 17 dello Statuto.
4. Ove richiesto, o di propria iniziativa e, comunque, in questioni di propria competenza, l'Organo di Controllo formula un parere preventivo in ordine alle deliberazioni da assumere nel corso delle sedute.
5. Il parere richiesto viene consegnato in forma scritta al Presidente della Fondazione entro cinque giorni dalla richiesta ed è illustrato verbalmente dall'Organo di Controllo.
6. Ove l'Organo di Controllo ritenga, di propria iniziativa, di dover formulare un parere sulle delibere da assumere nel corso della seduta, il relativo documento è consegnato in forma scritta al Presidente della Fondazione almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta medesima.
7. Ove un Consigliere ritenga di dover richiedere un parere, ne inoltra richiesta al Presidente entro le 48 ore successive all'invio della convocazione della seduta e dell'ordine del giorno. Ove la delibera non possa essere assunta nel corso della seduta prevista per mancanza del richiesto parere, essa sarà trattata nella seduta successiva o, in caso di urgenza, in una convocata ad hoc.

Art. 2 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme statutarie e di legge:
 - a) predisporre e formula il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ed il documento programmatico previsionale (DPP) annuale per il successivo esercizio finanziario, di cui all'articolo 14, comma 1 lett. a) e g) e art. 21 comma 6 dello Statuto;
 - b) nel DPP annuale, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla struttura tecnica, determina

- ed illustra compiutamente i criteri di monitoraggio delle azioni e misurazione delle prestazioni relativi agli interventi secondo parametri oggettivi e pertinenti a ciascuna delle aree di interesse;
- c) predisporre il Documento Strategico di Indirizzo;
 - d) individua gli interventi specifici da finanziare ed attuare nell'esercizio finanziario in corso come previsto dal documento previsionale annuale;
 - e) ha piena autonomia nella individuazione delle modalità di attuazione degli interventi stessi in osservanza dei principi generali e dell'attività della Fondazione derivanti da Statuto e Regolamenti.

Art. 3 - Compiti specifici del Consiglio di Amministrazione relativi all'attività erogativa

1. In aderenza alle prescrizioni dello Statuto della Fondazione e alle leggi vigenti in materia, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e nei limiti delle risorse disponibili, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, delibera in ordine all'approvazione del DPP annuale per il successivo esercizio finanziario, di cui all'art. 21 dello Statuto, recante il programma degli interventi da finanziare e attuare, le linee programmatiche, i criteri generali e gli strumenti di gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione verifica il resoconto analitico dei contributi concessi ed il loro grado di realizzazione, nonché la relazione illustrativa degli interventi più significativi. Il Consiglio formula le eventuali opportune osservazioni sul resoconto e sulla relazione illustrativa degli interventi più significativi.

Art. 4 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione organizza la propria attività, secondo criteri di programmazione, in modo da assicurare:
 - la trasparenza dell'attività;
 - la motivazione delle scelte;
 - la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
2. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione può avvenire tramite sistema audio o audio-video, qualora il Consigliere ne faccia motivata richiesta, per impossibilità a partecipare alla riunione in presenza.
Sulla fondatezza della richiesta decide il Presidente che espressamente autorizza a partecipare tramite sistema audio o audio video.
3. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di Amministrazione provvede a definire:
 - a) i casi in cui ad uno o più Consiglieri è affidato il compito di istruire o approfondire le pratiche da presentare al Consiglio per l'approvazione e di seguirne l'attuazione, dando conto in modo circostanziato al Consiglio stesso degli esiti dell'indagine svolta;
 - b) l'istituzione delle "Commissioni Lasciti" con funzioni consultive, ai sensi dell'articolo 14 e 24 ed eventuali ulteriori commissioni con funzioni istruttorie e/o consultive per l'esame di pratiche erogative istituzionali specifiche. Le Commissioni svolgono la propria attività avvalendosi del contributo della Struttura Tecnica della Fondazione e, ove necessario, di consulenti esterni nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Accesso agli atti da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente invia la convocazione contenente l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; con la convocazione sono inviati, in copia, per via telematica, gli atti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. Prima della riunione ciascun Consigliere di amministrazione potrà esaminare, presso gli uffici, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Su istanza motivata rivolta al Segretario Generale, informato contestualmente il Presidente, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, potrà essere rilasciata copia anche in formato digitale della documentazione di cui al presente articolo, esclusivamente qualora la richiesta non violi vigenti disposizioni e regolamenti.
4. In caso di eventuale motivato diniego al rilascio di copia dei documenti, sull'istanza del consigliere interessato decide il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Art. 6 - Commissioni istruttorie del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. b), istituisce le "Commissioni Lasciti" secondo quanto previsto all'art. 14 comma 2 e può istituire una o più Commissioni istruttorie per il più efficace esercizio delle funzioni erogative ad esso attribuite dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Ciascuna Commissione istituita dal Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie e/o consultive:
 - determina preventivamente i criteri oggettivi per la valutazione dei progetti;
 - istruisce i progetti, avvalendosi della collaborazione della Struttura Tecnica, predisponendo la graduatoria di merito e ne valuta l'incidenza nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - compie, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio ed in coerenza con esse, le opportune indagini di merito;
 - verifica per i progetti approvati, a conclusione degli interventi, la realizzazione degli obiettivi prefissati e la loro rispondenza alle finalità delle erogazioni, sulla base della documentazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.
 - riferisce al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Segretario Generale, su tutte le attività svolte.
3. Nella predisposizione e valutazione di progetti di intervento "propri" di particolare complessità e/o di maggiore rilevanza economica, il Consiglio di Amministrazione può istituire una o più Commissioni istruttorie di cui faranno parte singoli Consiglieri e che si potranno avvalere, qualora necessario, anche di referenti o consulenti tecnici esterni, designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
4. Dell'attività svolta dalla Commissione dovrà essere predisposto apposito verbale di cui è responsabile il coordinatore della commissione, anche avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale.

Art. 7 - Commissioni consultive del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di approfondire tematiche di rilevante valenza per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, può istituire una o più Commissioni Consultive. La Commissione approfondisce gli argomenti indicati dal Consiglio di Amministrazione e, se richiesta, compie le indagini di merito e riferisce gli esiti della propria attività al Consiglio medesimo.

2. La Commissione è composta da uno o più Consiglieri che si potranno avvalere, qualora necessario, di consulenti esterni designati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Dell'attività svolta dalla Commissione dovrà essere predisposto apposito verbale di cui è responsabile il coordinatore della commissione, anche avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale o di un suo delegato.

Art. 8 - Commissioni Lasciti

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 24 comma 3 istituisce le quattro Commissioni Lasciti con funzione consultiva.
La Commissione approfondisce le richieste pervenute nell'ambito del bando dedicato, compie le indagini di merito e riferisce gli esiti della propria attività al Consiglio medesimo per tramite del Segretario Generale.
2. La composizione delle commissioni è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione
3. Dell'attività svolta dalla Commissione dovrà essere predisposto apposito verbale di cui è responsabile il Segretario Generale o un suo delegato.

TITOLO SECONDO LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Art. 9 - Modalità e criteri di intervento

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili, la Fondazione opera nelle aree individuate all'articolo 2 dello Statuto attraverso la definizione di piani e programmi di intervento secondo quanto indicato dal presente Regolamento.
2. Nella individuazione dei progetti e delle iniziative di particolare complessità e/o di maggiore rilevanza economica, si tiene conto della valutazione, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali diretti o indiretti, che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo, dell'eventuale parere delle Commissioni istruttorie o consultive, ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento, nonché di ogni altro elemento giudicato utile alla delibera.
3. Per la realizzazione dei propri interventi, la Fondazione opera secondo criteri di pubblicità e trasparenza. Al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate la Fondazione rende pubbliche sul proprio sito web, entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione dei progetti, l'elenco delle richieste presentate e la lista dei soggetti beneficiari. Tali informazioni rimarranno pubbliche per almeno un anno dalla data di pubblicazione.
4. La Fondazione esplica la propria azione sul territorio attraverso le seguenti modalità di intervento:
 - a) iniziative e progetti **promossi dalla Fondazione** e gestiti in forma **diretta** o **partecipata**;
 - b) sostegno a progetti selezionati attraverso **bandi** pubblici a tema specifico;
 - c) sostegno a **domande di terzi** presentate al di fuori di bandi tematici.

Per gli interventi a sostegno di domande di terzi, la Fondazione, di norma, non effettua finanziamenti continuativi per più anni per le medesime iniziative e progetti, ad eccezione di casi di assoluta rilevanza.

La formalizzazione di impegni pluriennali nei confronti di terzi deve prevedere limiti temporali ed

economici ed opportune cause di recesso relative alla perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi attinenti alle qualità del legale rappresentante o all'Ente stesso previsti nel presente regolamento e comunque specificate nella convenzione.

Art. 10 - Iniziative e progetti della Fondazione

1. Per la predisposizione e la realizzazione di propri progetti ed iniziative, nei limiti e per il raggiungimento dei propri scopi statutari, la Fondazione può:
 - provvedere autonomamente, per il tramite della propria Struttura Organizzativa;
 - provvedere con la collaborazione di terzi, a seguito di appositi accordi e convenzioni con soggetti interessati pubblici o privati;
 - aderire ad attività consortili od associative (enti strumentali).
 - intraprendere, in genere, tutte le azioni necessarie ed opportune, ivi compresa la costituzione o la partecipazione in qualità di socio fondatore e/o sostenitore ad enti od organismi;

Tale modalità appare sempre più adatta a valorizzare la nascita di progettualità pluriennali di ampio respiro, da sviluppare in una cornice basata su convenzioni che consolidino partenariati ampi e stabili, con ambizioni di impatto durevole.

2. La Fondazione non interviene attraverso l'erogazione diretta di contributi a persone fisiche.

Art. 11 - Iniziative e progetti di terzi

1. La Fondazione provvede a dare adeguata pubblicità ai programmi di intervento per il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi con azioni informative tese a consentire l'accesso ai contributi.
2. Svolge altresì attività promozionali per le iniziative individuate come prioritarie o autonome, ovvero qualora lo ritenga utile.
3. La Fondazione esamina progetti ed iniziative specifiche, per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere nonché tutte le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.
4. Per la valutazione delle iniziative e dei progetti da finanziare la Fondazione utilizza criteri appropriati che ne consentano la confrontabilità all'interno dello stesso settore.
5. Sono generalmente esclusi contributi economici alla attività ordinaria di enti, istituzioni ed associazioni e di progetti proposti da soggetti che operano fuori dall'ambito di operatività della Fondazione indicato dall'articolo 2 dello Statuto, salvo quelli di particolare rilevanza che abbiano ricadute significative sul territorio e sui settori di operatività della Fondazione.
6. Sono inoltre esclusi contributi economici liberali a sostegno di iniziative che abbiano scopo di lucro.
7. Gli enti o i soggetti promotori devono dimostrare di possedere la capacità di gestire l'iniziativa o di realizzare il progetto per cui viene richiesto il finanziamento, corredando la richiesta con un dettagliato piano finanziario e, se possibile, con preventivi di spesa. Devono inoltre impegnarsi a documentare in modo adeguato, a conclusione del progetto o dell'iniziativa, la compiuta realizzazione degli obiettivi e

puntualmente tutte le voci di spese sostenute, secondo i criteri fissati dall'articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 12 - Progetti di terzi: soggetti destinatari di erogazioni

1. Nel perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la Fondazione prende in considerazione soltanto le iniziative ed i progetti proposti da enti che operano senza finalità di lucro nelle aree di intervento di cui all'articolo 2 dello Statuto, con esclusione delle imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali e dei loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui alla legge n. 289/2002 - art. 90 comma 17 qualora assumano la qualifica di enti del Terzo settore a norma dell'articolo 6 comma 2 del d.lgs. n. 36/2021.
2. Le risorse finalizzate agli interventi di assistenza, beneficenza e tutela delle fasce deboli possono eccezionalmente essere destinate anche ad attività ordinaria degli enti proponenti previa presentazione di un piano di ristrutturazione che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell'ente idoneo ad evidenziare le eccezionalità della richiesta.
3. Sono esclusi, in ogni caso, interventi di qualsiasi tipo a sostegno di:
 - partiti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, associazioni di categoria, soggetti, enti od associazioni che svolgono direttamente o indirettamente propaganda politica;
 - enti e/o iniziative che violino la dignità dei cittadini o promuovano ogni forma di discriminazione;
 - enti aventi come legali rappresentanti persone condannate per delitti dolosi con sentenza passata in giudicato al momento della delibera di erogazione;
 - enti aventi come legali rappresentanti persone condannate per delitti contro la pubblica amministrazione e reati di corruzione (l. 190/2012), anche con sentenza non passata in giudicato, al momento della delibera di erogazione;
 - enti aventi come legali rappresentanti e come componenti degli organi direttivi persone al cui carico, al momento della delibera di erogazione, siano pendenti procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 416, 6° e 7° comma c.p. (associazione per delinquere), all'art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniero), all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso);
 - in caso di intervenuta riabilitazione del rappresentante legale, l'associazione potrà ricevere l'erogazione del contributo.
4. Non è consentita la corresponsione di somme in denaro, a qualsiasi titolo, ai membri degli organi o ai dipendenti della Fondazione nonché al coniuge convivente, parenti o affini fino al terzo grado incluso, dei membri degli organi o dei dipendenti della Fondazione, fatta esclusione per i rimborsi di spese vive sostenute e documentate, direttamente o indirettamente, da parte del beneficiario del progetto o da parte di uno dei partner del progetto, che in sede di rendicontazione siano comprese nel budget complessivo del progetto (e non esclusivamente nella quota percentuale finanziata dalla Fondazione).

In ogni caso non possono essere finanziati progetti presentati da persone giuridiche il cui legale rappresentante sia legato da rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo o con il Segretario Generale. Ai rapporti di coniugio sono equiparati i rapporti di convivenza.

È onere del beneficiario attestare l'assenza dei rapporti come sopra specificati.

Art. 13 - Progetti di terzi: presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate compilando la modulistica predisposta dalla Fondazione e disponibile sul sito in forma digitale. Alle richieste pervenute è assegnato automaticamente un numero progressivo secondo l'ordine di ricezione e se sono relative a bandi pubblicati dalla Fondazione, devono rispettare le forme ed i termini ivi previsti.
2. Le richieste devono in ogni caso contenere:
 - la dettagliata descrizione del progetto e della iniziativa che si intende realizzare;
 - l'indicazione dei beneficiari dell'intervento, della sua durata e dell'eventuale partecipazione di terzi;
 - documentazione descrittiva dell'ente richiedente e della sua attività;
 - tutta la documentazione prescritta dalla Fondazione, a pena di inammissibilità della domanda, necessaria per una corretta e completa valutazione della stessa.
3. Per iniziative o progetti di cui all'art. 9, comma 4, punto b) - ovvero selezionati attraverso bandi a tema specifico - la Fondazione predispone, sotto la direzione e responsabilità del Consiglio di Amministrazione, appositi bandi contenenti la specificazione delle modalità, degli adempimenti e dei termini (con durata non inferiore ai 30 giorni) per la presentazione delle domande.
4. Per gli interventi a sostegno di attività, iniziative o progetti non riferibili a materie già comprese nei bandi a tema specifico, di cui all'art. 11, comma 4, punto c) - ovvero presentati da terzi al di fuori di bandi tematici - e per i quali si possa ipotizzare la partecipazione o l'interesse di una pluralità di soggetti qualificati, la Fondazione provvede a dare adeguata pubblicità ai propri programmi di intervento, così come previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del presente regolamento, specificando le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché, in via di sintesi, le risorse disponibili e i criteri, le modalità ed i termini per la loro valutazione e selezione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, dagli atti di programmazione e dalle direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Non sono prese in considerazione domande di contributo, presentate più di una volta nel corso dello stesso esercizio, dal medesimo soggetto per progetti o iniziative sostanzialmente identici (per obiettivi o importi richiesti).
6. **La Fondazione non sostiene progetti nell'area Persona che, potendo rientrare nei bandi a tema specifico di cui al comma 3, attivi o già previsti nell'esercizio in corso, siano presentati nelle scadenze di cui al comma 4 del presente articolo.**

Art. 14 - Progetti di terzi: istruttoria

1. Le richieste di finanziamento delle iniziative promosse da terzi sono esaminate previa istruttoria compiuta dalla Struttura Tecnica della Fondazione o dalla apposita Commissione istruttoria-consultiva, se costituita.
Il Segretario Generale sovrintende alle procedure di istruttoria secondo le modalità e le regole fissate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del presente regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 16 del presente regolamento, l'istruttoria risponde a criteri di trasparenza e tempestività e comporta la compilazione da parte della Struttura Operativa di una scheda tecnica, su modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, che contiene i principali elementi utili per la valutazione della idoneità della richiesta anche in relazione alle successive valutazioni di impatto che potranno essere svolte e alla rispondenza del progetto ai

criteri definiti per lo specifico settore di intervento.

3. L'istruttoria deve essere completata non oltre trenta giorni dalla chiusura del bando o dell'avviso per richieste libere. Gli uffici possono richiedere l'integrazione della documentazione, avvertendo l'interessato che, in mancanza di compiuta risposta nel termine di quindici giorni, la domanda si intende rinunciata. Della integrazione è data comunicazione al Segretario Generale, al fine di consentire la valutazione sulla completezza della documentazione essenziale per la richiesta di finanziamento.
4. La scheda deve riportare l'attestazione del Segretario Generale di conformità della richiesta e della documentazione allegata.
5. Allo scopo di favorire una valutazione il più possibile comparativa delle domande al di fuori di bandi tematici ex art. 13 comma 4 del presente regolamento, la Fondazione, di norma, procede alla valutazione congiunta delle richieste di contributo presentate nella medesima area (Cultura o Pianeta).

Art. 15 - Progetti di terzi: deliberazioni e determinazioni

1. La deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione su progetti e istanze di terzi deve essere assunta non oltre novanta giorni dal completamento dell'istruttoria. Si considera quale data di completamento dell'istruttoria quella risultante dalla firma del Segretario Generale sulla scheda istruttoria, attestante la conformità e la completezza della documentazione, di cui all'articolo 14, comma 4.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni di competenza tenendo conto della corrispondenza ai criteri fissati nei bandi, della rilevanza delle richieste pervenute, per quanto possibile, in comparazione tra loro ed in relazione agli obiettivi e criteri generali indicati negli atti di programmazione.

2. Allo scopo di favorire una valutazione il più possibile comparativa delle domande la Fondazione, di norma, procede alla valutazione congiunta delle richieste di contributo presentate in un determinato ambito temporale e con scadenze prefissate.
3. Della decisione del Consiglio di Amministrazione, in caso di rigetto, viene data notizia al richiedente con sintetica motivazione. L'esito positivo viene anche pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata all'attività erogativa.
4. All'esito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale trasmette al beneficiario una formale comunicazione nella quale sono puntualmente riportati gli impegni assunti dalle parti.

Art. 16 - Progetti di terzi: rendicontazione e verifiche

1. Il Segretario Generale assicura l'attuazione delle decisioni assunte e sovrintende alle procedure di erogazione secondo le modalità e le regole di rendicontazione fissate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento.
2. L'erogazione è corrisposta al beneficiario a seguito della presentazione di puntuale rendicontazione per stati di avanzamento (qualora concordata) o alla conclusione del progetto, allegando documentazione di spesa fiscalmente rilevante debitamente quietanzata. La dimostrazione del pagamento avviene, di regola, attraverso presentazione della contabile di bonifico bancario o documento equivalente, comunque idoneo a garantire la tracciabilità dell'avvenuto pagamento. L'erogazione per stati di avanzamento può avvenire per tranches non inferiori a € 2.500 cadauna.

3. Nel caso in cui il contributo deliberato sia inferiore a quello richiesto, la Fondazione può offrire la possibilità al beneficiario di rimodulare il costo totale del progetto, mantenendo invariati gli obiettivi prefissati e le principali caratteristiche del progetto. Le proposte di rimodulazione sono valutate e approvate dal Segretario Generale che periodicamente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria che accerti la fattibilità del progetto.
4. Per gli interventi di importo rilevante può essere prevista la rateizzazione del contributo in due o più esercizi; le singole erogazioni devono comunque riferirsi agli stati di avanzamento dell'iniziativa, opportunamente documentati dagli interessati e risultare coerenti con il progetto presentato.
5. In casi particolari, l'erogazione può essere corrisposta anche prima che il soggetto destinatario abbia effettivamente sostenuto i relativi pagamenti. In tal caso il beneficiario inoltra motivata richiesta al Consiglio di Amministrazione per l'erogazione anticipata rispetto al pagamento, allegando la documentazione di spesa non quietanzata. A domanda accolta, l'erogazione avviene a 60 giorni dalla data di delibera. Il beneficiario deve presentare le quietanze di spesa entro 10 giorni dall'accredito della somma erogata. In casi eccezionali, tali scadenze possono essere derogate con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione
6. In casi eccezionali, l'erogazione può essere corrisposta anche prima che il soggetto destinatario abbia dato avvio al progetto. In tal caso, il beneficiario produce domanda motivata di erogazione anticipata per l'avvio del progetto. La rendicontazione è successiva all'erogazione. In caso di ripartizione in più quote di tale forma di anticipo, le quote successive sono di norma corrisposte dopo il rendiconto delle precedenti.
7. Nel caso di erogazioni attraverso lo strumento del bando, le modalità di erogazione e rendicontazione sono disciplinate nella delibera di approvazione del bando stesso.
8. La rendicontazione economica deve sempre essere accompagnata da una relazione attestante l'impatto sociale del progetto e la realizzazione dell'obiettivo prefissato.
9. La Fondazione, al fine di effettuare la valutazione di impatto necessaria per una puntuale rendicontazione nel bilancio sociale, richiede indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati coerente con gli indicatori previsti nei bandi.
10. A fronte della difficoltà del beneficiario a recepire erogazioni e comunque in casi eccezionali è possibile derogare dalla procedura di erogazione diretta e provvedere attraverso il pagamento dei fornitori, previa autorizzazione del beneficiario stesso.
9. Qualora nel corso od al termine dell'intervento, in relazione alle notizie ed alla documentazione acquisite, vi sia motivo di ritenere il mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto destinatario dei finanziamenti, o la sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione, verificate le cause, assume le delibere conseguenti.
È inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere in forme analoghe per i progetti che non prendono avvio entro un anno dalla delibera di assegnazione. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Sindaco Revisore di effettuare specifiche analisi su determinati interventi.
10. Per i progetti approvati, i proponenti l'iniziativa debbono fornire entro 90 giorni dalla conclusione, un rendiconto dettagliato circa il progetto finanziato, avuto riguardo, in particolare, alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed all'utilizzo delle risorse. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere gli opportuni accertamenti in merito e di assumere le delibere conseguenti nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste.

Art. 17 - Progetti di terzi: altre disposizioni

1. Nel documento di programmazione annuale il Consiglio di Amministrazione può indicare le casistiche e/o i limiti di importo per i quali il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare procedure semplificate, fermo restando il rispetto dei criteri formali e sostanziali previsti dal presente Regolamento generale.
2. La pubblicazione dei bandi e degli altri atti, documenti e notizie di cui sopra avviene di norma per il tramite del sito internet della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere forme aggiuntive di pubblicità in relazione alle peculiari caratteristiche ed alla importanza degli interventi di volta in volta considerati.
4. Il Consiglio di Amministrazione indica di norma nell'ambito del documento previsionale annuale, i settori nei quali utilizzare le modalità del bando.